

ACC/14613/15/PS

10000/143/1505

TREA

10000/143/1505

TREATMENT OF APS AFTER IMPRISONMENT

Ac 6613/15/PS

Treatment of MPS after Imprisonment

100000 / 143/1505

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

1723

Treatment of HPS after Imprisonment.

100000 / 143/1505

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM JULY 44

TO AUG. 44

ALOGUE.

Legal Sub. Commission

1A 2A + 3A all relate to Agents of Public Security (Police) who have been sentenced to imprisonment by United Summary Courts. The question is raised as to whether the punishments were "penal" or "disciplinary". It is argued that since the imprisonment was served in cells normally used for disciplinary cases the sentence was "disciplinary". The effect of this decision will be whether the agents will be dismissed or retained in office. They are opinion to you please

26th May 1944

R. W. Leach
Public Safety

It is considered that such punishments are penal & intended to be served under the various sections of imprisonment.

26/5/44

De R. Blackbird
Legal Comm.

Translation RV.

MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Hq.

✓ 14613/15 5A
30 August 1944. 4A

N. 800/93097

Subject : Arrest of P.S. Agents - ref. letter ACC/14613/15/PS
dated 27 August 1944.

To : A.C.C. Public Safety Sub-Commission - Rome.

Ref. a/m letter this Ministry specifies, that it does not intend to take measures in order to use indulgence to the P.S. Agents guilty of crimes for which they have been sentenced by Allied Summary Court in Naples.

This Ministry intended only to ask explanation, because the P.S. technical adviser at the Summary Court in Naples and the Prefect of same city, when informing about the issued sentences, expressed the doubt, that said sentences may have, instead of a real and proper penal efficiency, only a character of severe disciplinary sanction, also in view of the fact that the Summary Court, contrary to the measures taken in virtue of Italian law under similar circumstances, has not requested the imprisonment in the local prisons, but the culprits underwent the punishment in the cells of Naples Questura, as happens when a disciplinary procedure is in question.

With the letter of your S/C the juridical efficiency of penal sentences issued by Allied Courts is definitively cleared, which determines by virtue of art. 268 of the Regulation for the Corps of P.S. agents, the immediate expulsion of the culprits.

Police Chief

Sgd. Ferrari

notes [signature]

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel : 478708

27 August, 1944

ACC/14613/15/PS

SUBJECT : Imprisonment of Agents of
Public Security.

TO : His Excellency Director of Public Safety
Ministry of Interior.

1. Reference is made to your letters -

800/93097 dated 30th July - 1A
800/95579 dated 8th August - 2A
800/9788 dated 18th August - 3A

relating to the undermentioned Agents of Public Security:-

VILLANI	Aristide
UNGARO	Marino di Vito
GERRATO	Antonio
D'ANGIO	Giovanni
ANDREOLA	Benvenuto

2. The sentences passed by Allied Courts are penal.

3. This Sub-Commission is most strongly of the opinion that agents convicted of crime should be dismissed from the Corps of Agents of Public Security whose reputation ought to be above reproach.

PAUL G. KIRK 8
Colonel Inf.
Director Public Safety
Sub-Commission.

AFW/G.

Translation IV.

MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Hq.

14613/15 3K
18 August 1944. *JB*

R. 800/9788

Subject : P.S. Guard ANTONIO Benvenuto of late Emilio -
Discipline -

To : A.C.C. Public Safety Sub-Commission - Rome.

On 3 May 1944 the P.S. Guard ANTONIO Benvenuto attached to Naples Quarters has been condemned by the Allied Summary Court to 3 months imprisonment and fine L.5,000, because in illegal possession of Allied goods, consisting of a small sack of flour of Kg. 20 of weight.

Said agent, in accordance with art. 268 of the Regulations for the Corps of P.S. Agents, has to be expelled as a result of the sentence.

But considering the fact, that the Prefect of Naples has stated, that since no absolute responsibility has been proved against the accused and considering also that in analogous cases the technical P.S. adviser at the Summary Court of Naples declared that sentences of this kind, when the offenders are members of Police Corps or Armed Forces of the State, such sentences must be considered as disciplinary measures and not penal.

Would you please give your opinion on said matter, so that this Administration may dispose either for the continuance of the services of said agent or his expulsion.

For the Minister
Sgd. Ferrari

947

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione F.A.P. N. 1
Dist. N. 800/9788 Allegati

Ad la COMMISSIONE ALLEATA
DI CONTROLLO- SOTTOCOMMISSIONE PER
LA P.S.

R O M A

OGGETTO Guardia di P.S. ANDREOLA Benvenuto fu Emilio-Disciplina-

Il 3 maggio 1944 la Guardia di P.S. ANDREOLA Benvenuto appartenente alla Questura di Napoli venne condannata dalla Corte Sommaria Alleata a tre mesi di carcere ed a L.5000 di multa per possesso illegale di beni Alleati, costituiti da un sacchetto di farina del peso di Kg.20.

L'Agente predetto, dovrebbe, ora a tenore dell'Art.268 del Regolamento per il Corpo degli Agenti di P.S. essere espulso per aver riportato una condanna penale.

In considerazione, però, che il Prefetto di Napoli ha riferito che nei riguardi del dipendente non è stata provata l'assoluta certezza della responsabilità ed anche perchè in analoghi casi il consulente tecnico per la P.S. presso la Corte Sommaria di Napoli ha espresso parere che la condanna del genere, quando gli imputati siano appartenenti a Corpi di Polizia od a Forze Armate dello Stato devono considerarsi piuttosto come provvedimenti disciplinari che veri e propri provvedimenti penali, si prega questo Ufficio compiacersi far conoscere il proprio parere in merito affinché l'Amministrazione possa deliberare il mantenimento in servizio dell'agente, nel caso favorevole, o la sua espul-

Traslati
8 agosto 1944
3B

Divisione P.A.P. 1^a
Aut. N. 800/9788 *Allegati*

Richiesta di Tgto del
Gen. 1^a

OGGETTO Guardia di P.S. ANDREOLA Benvenuto fu Emilio-Disciplina-

Il 3 maggio 1944 la Guardia di P.S. ANDREOLA Benvenuto appartenente alla Questura di Napoli venne condannata dalla Corte Sommaria Alleata a tre mesi di carcere ed a L.5000 di multa per possesso illegale di beni Alleati, costituiti da un sacco di farina del peso di Kg.20.

L'Agente predetto, dovrebbe, ora a tenore dell'Art.268 del Regolamento per il Corpo degli Agenti di P.S. essere espulso per aver riportato una condanna penale.

In considerazione, però, che il Prefetto di Napoli ha riferito che nei riguardi del dipendente non è stata provata l'assoluta certezza della responsabilità ed anche perchè in analoghi casi il consulente tecnico per la P.S. presso la Corte Sommaria di Napoli ha espresso parere che le condanne del genere, quando gli imputati siano appartenenti a Corpi di Polizia ed a Forze Armate dello Stato devono considerarsi piuttosto come provvedimenti disciplinari che veri e propri provvedimenti penali, si prega questo Ufficio compiacersi far conoscere il proprio parere in merito affinché l'Amministrazione possa deliberare il mantenimento in servizio dell'agente, nel caso favorevole, o la sua espulsione dal Corpo nel caso contrario.

PEL M I N I S T R O

Esame

Translation EV
MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Hq.

✓ 1963/15
2 August 1944

2A

R. 800/95579

Subject : P.S. Guards CERRATO Antonio and D'ANGIO' Giovanni - Discipline -

On the 25 April 1944 the P.S. Guards, Cerrato Antonio and D'Angio Giovanni, members of the Naples Questura were sentenced respectively by a summary court in Naples to three months and 1 month, imprisonment for illegal possession of Allied goods.

The "restrictive" penalty by permission of said Court, was spent in the cells of Agenti Hq. instead of the local prisons.

The P.S. Technical adviser at the Allied summary Court has expressed the opinion that the sentence in question in view of the particular circumstances and the value of the goods involved should be considered as a disciplinary measure rather than a penal measure. We are asking your office for an opinion, so that we can take steps in order to retain or discharge said men.

For the Minister
Sga. - - -

9.5

Paschi-Sapelli
Mont. 172

Roma 8 Agosto 1944

Seccolati

ALLA SOTTOCOMMISSIONE

PER LA P.S. DELLA COMMISSIONE
NE ALLEATA DI CONTROLLO -

ROMA



DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione F.A.P. 1°

Prot. 7.800/95579- Allegato

Respuesta al Foglio del
Dir. 1°

OGGETTO Guardie di P.S. CERRATO Antonio e D'ANGIO' Giovanni-

- Disciplina -

Il 25 aprile u.s. le guardie di P.S. Cerrato Antonio e D'Angio' Giovanni, appartenenti alla Questura di Napoli, vennero condannate dalla Corte Sommaria Alleata di Napoli rispettivamente a mesi tre ed a mesi uno di carcere, per possesso illegale di beni alleati.

La pena restrittiva della libertà personale, per concessione di detta Corte, venne però espiata presso la camera di punizione di quel Comando Agenti anziché nel carcere locale.

Gli agenti predetti, dovrebbero ora, a tenore dell'art. 268 del Regolamento per il Corpo degli Agenti di P.S. essere espulsi per aver riportato una condanna penale.

Poiché però il Consulente Tecnico per la P.S. presso la Corte Sommaria Alleata di Napoli ha espresso parere che la condanna di cui sopra, abbia, dato il caso particolare e soprattutto a causa della tenuità del valore dei beni dei quali gli agenti sono stati trovati illegittimamente in possesso, carattere piuttosto di punizione disciplinare che di vero e proprio provvedimento penale, si prega codesto Ufficio di compiacersi far conoscere il proprio avviso in proposito, affinché l'Amministrazione scrivente possa deliberare il mantenimento in servizio degli agenti incriminati, nel caso favorevole, o in caso contrario la loro espulsione dal Corpo Agenti di P.S. in caso contrario.

Transmiss F.A.P. I°

Prot. N. 800/95579- Allegati

PER LA P.S. DELLA COMMISSIO-
NE ALLEATA DI CONTROLLO -

R O M A

OOGETTO guardie di P.S. CERRATO Antonio e D'ANGIO' Giovanni-

- Disciplina -

Il 25 aprile u.s. le guardie di P.S. Cerrato Antonio e D'Angio' Gio-
vanni, appartenenti alla Questura di Napoli, vennero condannate dalla
Corte Sommaria Alleata di Napoli rispettivamente a mesi tre ed a mesi
uno di carcere, per possesso illegale di beni alleati.

La pena restrittiva della libertà personale, per concessione di det-
ta Corte, venne però espiata presso la camera di punizione di quel Co-
mando Agenti anzichè nel carcere locale.

Gli agenti predetti, dovrebbero ora, a tenore dell'art. 258 del Re-
golamento per il Corpo degli Agenti di P.S. essere espulsi per aver ri-
portato una condanna penale.

Poichè però il Consulente tecnico per la P.S. presso la Corte Som-
maria Alleata di Napoli ha espresso parere che la condanna di cui so-
pra, abbia, dato il caso particolare e soprattutto a causa della tenui-
tà del valore dei beni dei quali gli agenti sono stati trovati ille-
gittimamente in possesso, carattere piuttosto di punizione disciplinare
che di vero e proprio provvedimento penale, si prega codesto Ufficio
di compiacersi far conoscere il proprio avviso in proposito, affinchè
l'Amministrazione scrivente possa deliberare il mantenimento in ser-
vizio degli agenti incriminati, nel caso favorevole, o in caso contra-
rio la loro espulsione dal Corpo, a sensi di Regolamento.

REAGQUA PELLE IN I S T R O

24 AGO 1944

A. C. C.

Translation RV.

MINISTRY OF INTERIOR
Hq. Public Security.

file - Incident of APS after imprisonment
11613/15 *Carlo!*
RV
Rome 30 July 1944. *1A*

TO : A.C.C. Public Safety Sub-Commission.
SUBJECT : P.S. guards VILLANI Aristide di Sabino and
UNGARO Marino di Vito =
Discipline.

On 3rd April 1944, the P.S. guard Villani Aristide di Sabino, belonging to the P. Questura in Naples, was sentenced by the Allied Summary Court of Torre Annunziata, to 30 days imprisonment and fined ~~with~~ 2000 lire, because in possession of two tins of marmellate of the Allied. He declared that he received the tins from two unidentified M.P.'s.

On 25 April the P.S. guard Ungaro Marino di Vito, belonging to the P. Questura in Naples, was sentenced by the Allied Summary Court of Naples to one month imprisonment for illegal possession of Allied goods.

With the consent of said court, the confinement was spent in the cells of the P.S. Hq.

The article 268 of the regulation of the P.S. corps, provides for the expulsion from the corps of any member who is found guilty of a crime and sentenced to a confinement for over 5 days or restricted for over 10 days and the same provision is made for those who have been sentenced by Military Tribunal.

In order to define the position of the two agents, we are asking your office to contact A.M.G. Naples, for the purpose of clarifying the sentences of the two agents (Villani and Ungaro). Are they to be considered merely as disciplinary measures - it is to be noted that the official of P.S., technical adviser at the Allied Summary Courts is of that opinion and that they were in "cells" where normally persons are confined for disciplinary reasons.- or it is to be considered a penal measure within the provision of art. 268.

Would you please give us a courteous reply.

for the Minister

Sgd. - -



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione F.A.P. Te.

Prot. N. 200/93097 Allegati

Al la

Sottocommissione di P.S.
della Commissione Alleata
di Controllo

R O M A

Perman. 30 Luglio 1944

Risposta al foglio del

Dir. Sr. N. 2

Oggetto: Guardie di P.S. VILLANI Aristide di Sabino e
UNGARO Marino di Vito

Disciplina

Il 3 Aprile u.s., la guardia di P.S. VILLANI Aristide di Sabino, appartenente alla R. Questura di Napoli, venne condannata dalla Corte Sommaria Alleata di Torre Annunziata a giorni 30 di carcere ed a L. 2000 di multa perchè trovato in possesso di due scatolette di marmellata dell'Esercito Alleato, scatolette che il dipendente dichiarò di avere ricevute in dono da due appartenenti alla Polizia Americana, non potuti identificare.

Il 25 Aprile u.s. la guardia di P.S. UNGARO Marino di Vito, pure appartenente alla R. Questura di Napoli, venne condannata dalla Corte Sommaria di Napoli ad un mese di carcere per possesso illegale di armi alleate.

La pena restrittiva, per concessione di detta Corte, venne espiata presso la camera di punizione di quel Comando Agenti di P.S.

L'articolo 268 del Regolamento del Corpo Agenti di P.S. prevede l'espulsione definitiva del Corpo dell'agente che, per delitto doloso, con sentenza passata in giudicato, venga condannato alla pena della reclusione per oltre 5 cinque giorni o alla pena della detenzione per oltre dieci giorni e lo stesso provvedimento per coloro che sono stati condannati e qualsiasi pena da Tribunali Militari.

Divisione P.A.P. L.
Prot. N. 800/93097 Allegati

SP la
Sottocommissione di P.S.
della Commissione Alleata
di Controllo

R O M A

Proposta al Fughe del
Dir. L. N.

OGGETTO Guardie di P.S. VILLANI Aristide di Sabino e
UNGARO Marino di Vito=
Disciplina=

Il 3 Aprile u.s., la guardia di P.S. VILLANI Aristide di Sabino, appartenente alla R. Questura di Napoli, venne condannata dalla Corte Sommaria Alleata di Torre Annunziata a giorni 30 di carcere ed a L.2000 di multa perche' trovato in possesso di due scatolette di marmellata dell'Esercito Alleato, scatolette che il dipendente dichiaro' di avere ricevute in dono da due appartenenti alla Polizia Americana, non potuti identificare.

Il 25 Aprile u.s. la Guardia di P.S. UNGARO Marino di Vito, pure appartenente alla R. Questura di Napoli, venne condannata dalla Corte Sommaria di Napoli ad un mese di carcere per possesso illegale di beni alleati.

La pena restrittiva, per concessione di detta Corte, venne espiata presso la camera di punizione di quel Comando Agenti di P.S.

L'articolo 268 del Regolamento del Corpo Agenti di P.S. prevede l'espulsione definitiva del Corpo dell'agente che, per delitto doloso, con sentenza passata in giudicato, venga condannato alla pena della reclusione per oltre 5 cinque giorni o alla pena della detenzione per oltre dieci giorni e lo stesso provvedimento per coloro che sono stati condannati a qualsiasi pena da tribunali Militari.

Pertanto, dovendosi definire la posizione dei due agenti suddetti, si prega codesto Ufficio di volere interessare il Governo Militare

Allato di Napoli al fine di chiarire se le condanne riportate dalle
le guardie VILLANI ed UNGARO debbano considerarsi come semplici provvedimenti disciplinari come da parere espresso dal Funzionario di
P.S. consulente tecnico presso la Corte Sommaria Alleata di Napoli, e
anche in considerazione del fatto che la pena è stata fatta espiare
in caserma nelle camere di punizione ove normalmente vengono fatte
scontare le sanzioni disciplinari, ovvero come provvedimento penale
con tutte le conseguenze previste dall'art. 268 del Regolamento del
Corpo Agenti di P.S. compresa quella gravissima dell'espulsione dal
Corpo.

Sarà gradito un cortese cenno di riscontro.

IL MINISTRO



